

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

INDICE SISTEMATICO

- Art. 1 -Istituzione della tassa
- Art. 2 -Servizio di nettezza urbana
- Art. 3 -Contenuto del regolamento
- Art. 4 -Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- Art. 5 -Esclusioni della tassa
- Art. 6 -Commisurazione della tassa
- Art. 7 -Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
- Art. 8 -Classi di contribuenza
- Art. 9 -Esenzioni
- Art. 10 -Riduzioni
- Art. 11 -Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 12 -Denunce
- Art. 13 -Decorrenza della tassa
- Art. 14 -Mezzi di controllo
- Art. 15 -Sanzioni
- Art. 16 -Ravvedimento operoso
- Art. 17 -Accertamento, riscossione e contenzioso
- Art. 18 -Entrata in vigore

Art. 1
Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n° 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi del D.P.R. 19 settembre 1982, n° 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento a tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Art. 3
Contenuto del regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4
**Presupposti, soggetti passivi
e soggetti responsabili della tassa**

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 5
Esclusioni della tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali.
- d) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì escluse dalla tassa:

a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interi in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale e di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.

ATTIVITA'	DETAZZAZIONE
Falegnamerie –lavorazione legno	50%
Autocarrozzerie – autorimesse	50%
Autofficine per riparazioni veicoli	50%
Gommisti –Autolavaggi	50%
Autofficine di elettrauto	50%
Distributori di carburante	50%
Tipografie – stamperie	50%
Verniciatura	50%
Galvanotecnici	50%
Fonderie	50%

Art. 6

Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

Art. 7

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interi ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

- a) in misura pari all'80% della tariffa, se la distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera 300 mt.
- b) in misura pari al 60% della tariffa se la suddetta distanza supera 500 mt.

3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida del Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

4. In caso di mancato svolgimento del servizio o in caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 50% della tariffa (vedi punto 5).

5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di conferire i rifiuti per oltre 30 giorni, salvo comprovati casi di impossibilità a espletare il servizio con l'usuale frequenza.

Art. 8

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabile infissa o semplicemente posta sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, o rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi.

2. Classi di contribuenza e parametri di applicazione della tariffa

ESEMPLIFICAZIONE

In attuazione dell'art. 65 del D.Lgs 507/93 vengono individuate le seguenti categorie, comprendenti locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria, nonché i corrispondenti parametri di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti per i quali va moltiplicato il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata:

CAT. PARAM. 1,00	Tutti i vani delle civili abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi, corridoi, anticamere, bagni, gabinetti ecc.), come pure quelle delle dipendenze anche se separate rispetto al corpo principale del fabbricato. I vani principali ed accessori destinati ad attività di commercio all'ingrosso, attività artigianali di parrucchieri, barbieri, estetisti e imbianchini. Negozi d'arredamento, gioiellerie, oreficerie. Distributori di carburante. Banche e assicurazioni. Alberghi, collegi, convitti e mense (anche aziendali).
CAT. 1/B PARAM. 0,30	Tutti i vani delle civili abitazioni adibiti a: box per auto, ripostigli, cantine, lavanderie.
CAT. 2 PARAM. 0,50	Tutti i vani principali ed accessori adibiti ad attività di autosaloni di vendita, autorimesse per deposito veicoli, sale giochi, centri sportivi.

CAT. 3 PARAM. 0,85	Tutti i vani principali ed accessori adibiti ad attività artigianali in genere (escluse quelle indicate nelle altre categorie). Negozi commercio al minuto di: abbigliamento, cine-foto, elettrodomestici. Sale cinematografiche. Studi professionali per l'esercizio di arti o professioni. Sedi politiche.
CAT. 4 PARAM. 2,00	Tutti i vani principali ed accessori a negozi di commercio al minuto di: articoli sanitari, farmacie, erboristerie, cartolerie-librerie, giocattoli, ferramenta e tabaccherie. Attività artigianali di tappezzeria, elettricista, officine auto, deposito materiali edili e idraulici
CAT. 5 PARAM. 2,50	Tutti i vani principali ed accessori dei Circoli Ricreativi (oratorio, bocciodromo). Bar, gelaterie, pasticcerie, paninoteche e tavole fredde. Attività artigianali di: tappezzieri, officine auto-moto e deposito materiali edili.
CAT. 6 PARAM. 4,00	Tutti i vani principali ed accessori adibiti a pizzerie. Attività artigianali di: pizzerie da asporto, raviolifici.
CAT. 7 PARAM. 4,50	Tutti i vani principali ed accessori adibiti a Ristoranti e Trattorie. Negozi di fiori e piante. Laboratori di pane e pasta.
CAT. 8 PARAM. 5,50	Tutti i vani principali ed accessori adibiti a negozi di generi alimentari e supermercati con attività prevalente di generi alimentari.

In caso di attività promiscua si applica il parametro della categoria prevalente.

Art. 9 Esenzioni

Sono esenti dalla tassa:

- Locali ed aree del Comune adibiti a servizi pubblici
- Edifici destinati in via permanente all'esercizio del culto, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri del culto
- Le scuole pubbliche di ogni ordine e grado e quelle private convenzionate con il Comune

Art. 10 Riduzioni

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.
2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa. Sono esclusi dalla tassazione i balconi, i cortili, i giardini, gli orti e i portici.
3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottoannotata nel caso di:
 - a) Abitazioni con unico occupante: **30%**
 - b) Abitazione con nuclei familiari composti da n° 2 persone entrambe con pensione sociale: **30%**
 - c) Locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o

autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta:
30%

- d) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: **30%**
- e) Utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale:
30%

4. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse **a domanda degli interessati**, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e non sono cumulabili fra di loro.

Art. 11 **Tassa giornaliera di smaltimento**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera

2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del **30%**.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 12 **Denunce**

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. E' fatto obbligo all'Amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4. La denuncia deve contenere:

- a) L'indicazione del codice fiscale;

- b) Cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- c) Per gli enti, istituti associazioni, società ed altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- d) L'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono stati destinati;
- e) La data di inizio della conduzione o occupazione dei locali o delle aree;+
- f) La provenienza;
- g) La data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato in timbro postale.

Art. 13 Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali o delle aree, perché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso della mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cassazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 14 Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazioni delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art.76 del Decreto Legislativo stesso.

Art. 15 Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

Art. 16
Ravvedimento operoso

1. Il ravvedimento operoso, previsto dall'art. 32 della legge 30/12/1991, n° 413, ai fini della tassa sullo smaltimento rifiuti solidi urbani, opera quando il contribuente regolarizza la sua posizione con le norme di legge e del presente regolamento prima che la violazione sia stata contestata dal Comune ed in ogni caso prima che siano iniziati gli atti per l'accertamento della violazione stessa.

2. Al contribuente che si avvale del ravvedimento operoso, le sanzioni previste nel precedente art. 15 del presente regolamento sono ridotte del 50%.

Art. 17
Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.

2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n° 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n° 43 e dall'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 638 e successive modificazioni.

Art. 18
Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dal 01/01/1996 salvo diverse disposizioni legislative.

Le agevolazioni di cui all'art. 10 si applicano dal 01/01/1996.